

VERBALE RIUNIONE RSU  
SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 2023

Il giorno 5 ottobre 2023, alle ore 10,30 si sono riuniti i Componenti della RSU presso la sede della Asl Salernosita in via Nizza n° 146, giusta convocazione del 21/09/2023, con il seguente Ordine del giorno:

1. Regolamento Affari Legali;
2. PEO 2022;
3. Contratto Collettivo Integrativo Aziendale.

Il Coordinatore RSU Vincenzo FERRARA procede con appello e nomina Segretario Verbalizzante il Delegato RSU ARANEO Pietro.

Totale Delegati presenti: 43

Totale Delegati Assenti: 14

La seduta è valida.

Il Coordinatore Ferrara procede con la discussione del primo punto dell'O.d.G. presentando la bozza del Regolamento affari legali pervenuto dalla Direzione Strategica.

LOPOPOLO della FIALS: propone di aggiungere nel regolamento che gli eventuali risparmi di gestione rispetto alle spese legali vengano aggiunte alla produttività.

RONCA della FSI chiede che vengano aggiunte alle strutture di cui all'art. 5 anche i Dipartimenti che non vengono menzionati.

MARINO della UIL chiarisce che i proventi non derivano dai risparmi di gestione rispetto alle spese legali ma sostanzialmente dai contenziosi vinti ovvero dai rimborsi sulle spese legali che effettuano i soggetti terzi.

ZITO della CGIL ribadisce il concetto espresso da MARINO sostenendo che i proventi non sono aziendali ma derivano dalle cause vinte.

ANTONACCHIO Capo Dipartimento della Sanita Cisl FP Salerno evidenzia che la cosa importante è tracciare questi proventi e presenta la bozza di regolamento con le integrazioni fatte dalla FP CGIL e UIL FPL.

Il Coordinatore RSU procede con la votazione del regolamento integrato con le modifiche concordate.

All'unanimità il regolamento viene approvato con le modifiche richieste.

Il Coordinatore Ferrara procede con la discussione del secondo punto dell'O.d.G. chiedendo se ci sono interventi.

RONCA della FSI riferisce che ha mandato una nota inerente alla richiesta di rimodulazione sui criteri di ripartizione della PEO in base alle qualifiche professionali chiedendo che venga messa a votazione.

ANTONACCHIO Capo Dipartimento della Sanita Cisl FP Salerno ritiene che sia importante ed urgente chiedere che venga deliberato dall'assemblea unanimemente l'immediata pubblicazione degli esiti della procedura conclusasi il 15/09/2023. Propone la presa d'atto da parte dell'azienda dell'immediata copertura finanziaria a completamento della procedura al fine di garantire la progressione economica orizzontale al 50% dei lavoratori avendo verificata la compatibilità economica relativa ai residui attivi che potrebbero essere finalizzati al rispetto dell'accordo sulla materia. Rileva che il prospetto presentato nel concreto rispecchia la corretta applicazione del relativo accordo sottoscritto, garantendo che il 50% degli aventi diritto sia individuato per ogni singola categoria, profilo professionale, qualifica e relativa fascia economica di appartenenza.

Il Coordinatore RSU, considerato che non ci sono altri interventi, procede alla votazione.

L'assemblea all'unanimità approva dando mandato al coordinatore per l'esecuzione di quanto richiesto dall'assemblea.

Il Coordinatore Ferrara procede con la discussione del terzo punto dell'O.d.G. illustrando la bozza di CCIA inviato dalla Direzione Strategica.

ANTONACCHIO Capo Dipartimento della Sanita CISL FP Salerno presenta una bozza del CCIA con le integrazioni elaborate rispetto alla ipotesi inviata dalla Direzione Strategica e chiede all'assemblea di approfondire l'elaborato proponendo come tempi per l'invio di integrazioni 7 (sette) giorni, al fine di poter promuovere la discussione tra tutti i delegati per la ratifica dell'elaborato e trasmetterlo all'azienda per l'apertura del confronto per la definitiva sottoscrizione.

L'assemblea condivide il percorso, concordando su modalità e tempistica.

La seduta termina alle ore 11:30.

Si allega:

1. Regolamento affari legali;
2. PEO dichiarazioni e prospetto
3. Contratto Collettivo Integrativo Aziendale.

Il Coordinatore RSU

*Vincenzo FERRARA*

Il Segretario Verbalizzante

*Pietro ARANEO*

ASL 2

## ASL SALERNO

### REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE dell'articolo 24 CCNL 2005 Area Dirigenza PTA dell'articolo 103 CCNL 2.11.2022 relativo al personale del comparto sanità

#### FONTI NORMATIVE, CONTRATTUALI E REGOLAMENTARI

Il presente Regolamento si è posto, quale quadro normativo e contrattuale di riferimento la disciplina dettata dalle seguenti disposizioni legislative regolamentari e contrattuali, attualmente vigenti:

- Art. 43, comma 5 della legge n. 449 del 1997;
- Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell' art. 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 ";
- C.C.N.L. Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnica ed Amministrativa del Comparto Sanità quadriennio 1994/1997 art 64;
- Art 24 CCNL 2005 Dirigenza PTA;
- Art.24 D.L.VO n.165 2001 circa il trattamento omnnicomprensivo della Dirigenza ;
- Art 66 lett "h" CCNL 17/12/2020 Funzioni Locali area dirigenza ;
- Regolamento Avvocatura approvato con delibera n. 936 del 14/07/2020, come modificato dalla deliberazione n. 720 del 10.07.2022;
- Parere del Collegio Sindacale dell'ASL Salerno prot. N. 150779/2021 del 13.07.2021;
- Art. 103 CCNL 2019/2021 relativo al personale del comparto sanità triennio 2019 - 2021;<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Art. 103

Fondo premialità e condizioni di lavoro 1. A decorrere dall'annualità 2023, è istituito il nuovo "Fondo premialità e condizioni di lavoro", costituito, in prima applicazione, con le risorse indicate al comma 2. 2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidati nell'anno 2022, come certificati dal Collegio dei revisori, le seguenti risorse:

a) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c); b) risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. d). 3. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) e 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione

professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. c). 4. Il presente Fondo è ridotto delle risorse confluite nel Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 3, lett. b).

5. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse non consolidate regionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19/4/2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 9 lettera c), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) (Confronto regionale); b) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997; c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui all'art. 8 del DM 28/2/1997; e) le risorse di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) comma 3, lett. a) relative all'anno di cessazione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.

6. L'alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le risorse di cui ai commi 3 e 5 e del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali con le risorse di cui all'art. 102, comma 3, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019. 7. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 68,41 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018. 8. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, previo confronto di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) (Confronto regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell'allegata tabella G. Le aziende e gli enti, garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell'indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art. 107, comma 4 (Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi) e la conseguente integrazione delle risorse del presente fondo. 9. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente destinate a: a) compensi di lavoro straordinario di cui all'art. 47 (Lavoro straordinario); b) indennità correlate alle condizioni di lavoro di cui al TITOLO X - CAPO III con esclusione delle indennità di cui agli artt. 104 (Indennità di specificità infermieristica) e 105 (Indennità tutela del malato e promozione della salute); c) premi correlati alla performance organizzativa o individuale ai quali è comunque destinato, in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9 comma 5 lettera a) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), un importo non inferiore al 70% delle risorse destinate ai medesimi premi nell'anno 2022; d) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art. 89 (Welfare integrativo); e) trattamenti economici previsti da specifiche disposizioni di legge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al comma 5, lett. d). 10. Alle risorse di cui al comma 8 sono altresì sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti annualità, del presente Fondo nonché eventuali risorse residue del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali relative all'anno in corso, con prioritaria destinazione alle voci di cui al comma 9, lett. a), b). 11. Ai trattamenti economici di cui al comma 9, lettere a), b), c) è destinata la parte prevalente delle risorse di cui al comma 5, considerate al netto di quelle di cui alla lett. d); le stesse risorse sono inoltre destinate, per una quota pari ad almeno il 30%, a finanziare i premi correlati alla performance individuale. 12. In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, le disponibilità del presente Fondo destinate alla voce di cui al comma 9, lett. c)

## ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce le modalità di incremento del Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all'art. 103 del CCNL sottoscritto in data 2.11.2022. L'articolato contrattuale di detto CCNL personale del comparto Sanità triennio 2019-2021, evidenzia l'utilizzo dei risparmi di gestione, che nel caso di cui alla presente regolamentazione, riguardano le economie derivanti dall'assunzione diretta di incarichi legali da parte dell'Avvocatura Interna dell'ASL di Salerno, da attribuire al personale non togato della Sanità che abbia contribuito agli obiettivi di risparmio delle spese legali con priorità ai procedimenti di recupero delle sorti capitali e delle spese legali a seguito di sentenze con condanna delle controparti.

Tutto il personale direttamente coinvolto nelle individuate predette attività dovrà essere preventivamente informato ed elencato nella scheda progettuale di cui all'allegato 1, previa sottoscrizione da parte degli interessati, nella quale verranno declinati budget, criticità, obiettivi e azioni e i dirigenti responsabili del monitoraggio e del coordinamento delle attività. (Allegato 1)

La Funzione Affari Legali coinvolgerà nelle attività progettuali tutto il personale assegnato.

## ART. 2 – INCREMENTO DEL FONDO PREMIALITÀ

Ai sensi dell'art 24 CCNL 2005: *"2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 64 del CCNL del 5 dicembre 1996, qualora nel corso dell'anno di riferimento nel bilancio si verificano risparmi di gestione rispetto alle spese legali dell'anno precedente per diretta ed esclusiva assunzione del patrocinio da parte dei dirigenti legali, l'azienda o ente, in attuazione, con le procedure ed alle condizioni dell'art. 43, comma 5 della legge n. 449 del 1997, destina la quota indicata dalla citata disposizione alla contrattazione integrativa affinché venga ripartita, nell'ambito della retribuzione di risultato, all'interno delle unità operative che hanno prodotto il risparmio, con particolare riferimento ai maggiori introiti determinatisi con le attività di recupero delle sorti capitali, degli accessori e delle condanne alle spese*

---

possono essere ridotte di una quota non superiore al 30% di quanto destinato nell'anno precedente alla medesima voce. La predetta riduzione è computata in aumento del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. d).

delle controparti nelle cause contro l'ASL, tenendo in esclusiva considerazione le attività di partecipazione del personale delle unità operative che hanno direttamente collaborato ai maggiori introiti attraverso dette azioni di risparmio. Per l'attività di recupero la PA è obbligata, a cui non è opponibile né l'affidamento del percipiente, né il decorso del tempo, ma è atto dovuto (Cons. di Stato, Sez. V, 30 settembre 2013, n. 4849) stante, la posizione del debitore recessiva rispetto al superiore interesse della P.A. (cfr., ex pluribus, CdS, III, 12.9.2013 n. 4519)".

L'art. 10 del Regolamento della UOC gestione degli Affari legali e Contenzioso dell'ASL Salerno, approvato con Deliberazione n. 936 del 14.07.2022 dispone che: *"I compensi derivanti dagli onorari liquidati in pronunce favorevoli con condanna della controparte soccombente e recuperati sono ripartiti nelle seguenti percentuali: ... 5% a favore dell'Azienda a copertura delle spese generali ... 25% all'Amministrazione"*.

L'art 103 del CCNL del 2.11.2022 relativo al personale del comparto Sanità triennio 2019-2021, recante *"Fondo premialità e condizioni di lavoro"*, al comma 5 prevede espressamente che: *"Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo ..."*.

L'Azienda Sanitaria, in ossequio alle suindicate disposizioni contrattuali, intende incrementale il Fondo premialità mediante le somme derivanti dalle percentuali trattenute dall'Azienda Sanitaria sui compensi professionali dovuti al personale togato della sanità per le spese liquidate provenienti da terzi.

Dette somme, in quanto incamerate dall'azienda a titolo di spese generali, non assumono caratteristica di onorari professionali e non sono soggette ad alcuna limitazione attributiva per ruolo.

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo del risparmio/recupero delle spese legali, detto fondo qualora l'Azienda lo ritenesse necessario, può essere ulteriormente implementato con risorse proprie dell'azienda, secondo le disposizioni e nei limiti di quanto previsto dal comma 7 del all'art. 103 del CCNL del 2019/2021.

### ART 3- CONTABILIZZAZIONE DELLE SOMME

Al fine della corretta imputazione, il Direttore dell'UOC Servizio Legale, dovrà, nel predisporre le liquidazioni delle spese legali per cause vinte con condanna in favore del personale togato, contabilizzare separatamente la percentuale del 30%, prevista dal Regolamento Affari legali di cui alla deliberazione regolamentare, da scorporare in quanto di titolarità aziendale, con cadenza semestrale provvedendo a comunicarlo alla UOC Gestione Economico Finanziaria e del Personale.

#### ART. 4 - COMPETENZE DELLA UOC CONTABILITÀ GENERALE

La U.O.C. Economico-finanziaria a fronte della comunicazione di cui all'articolo che precede, provvederà ad accantonare l'importo comunicato su un conto dedicato al pagamento dei compensi quali somme versate da terzi per spese legali, ed imputandole al fondo di cui all'art 103 CCNL 2019/2021 che sarà utilizzato per la liquidazione della produttività aggiuntiva al personale avente diritto ai sensi del successivo art.5. a titolo di premialità del personale dipendente come "quota attività risparmio spese legali/recupero crediti".

#### ART. 5 – RIPARTIZIONE DELLE SOMME

Il fondo quantificato sarà suddiviso tra i tre servizi impegnati di cui al comma successivo in ragione delle unità impiegate nel progetto, al netto delle somme erogate per il pagamento delle ore eccedenti all'orario ordinario rese per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Le ore di straordinario autorizzate per le attività progettuali di cui al presente regolamento, non potranno superare il limite massimo di 20 ore mensili.

La ripartizione delle somme terrà conto dei criteri stabiliti per i premi correlati alla performance individuale del personale amministrativo del Comparto, in servizio delle presso UOC Affari Legali, UOC GEF e UOC GRU rispetto alla scheda di valutazione allegata al presente regolamento (Allegato 2)

I compensi incentivanti che gli Uffici riconosceranno individualmente al personale di Comparto di dette UOC , dovranno tener conto, esclusivamente dell'apporto partecipativo alle attività di recupero degli importi dovuti alle casse dell'azienda

I Dirigenti responsabili delle UOC interessate avranno l'obbligo di disporre che qualora le attività incentivanti per il recupero dei crediti, avvengano fuori dall'orario di servizio ~~in orario pomeridiano~~, la stessa sia rilevata con marcatura dedicata con specifica

funzione (F1/F2/ etc), marcatura dedicata esclusivamente finalizzata a separare le attività istituzionali, dal lavoro straordinario e da altre progettualità.

Le ore di lavoro eccedenti rese, nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali e legislative regolamentanti la materia, per le finalità progettuali saranno remunerate nel valore massimo previsto dal CCNL quali ore di straordinario notturno festivo ai sensi del CCNL art. 47 comma 8.

Nel riconoscimento del compenso i dirigenti delle UOC terranno conto della scheda di valutazione allegata al presente regolamento, obbligatoriamente sottoscritta per la UOC Affari Legali da ciascun avvocato relatore nella causa per cui vi è stata la soccombenza della c/parte, mentre per le due restanti UOC dal/dai dirigenti amministrativi incaricati di coordinare le attività per i settori civile/amministrativo e per il settore personale. La ripartizione dei compensi spettanti al personale amministrativo dovrà attenersi scrupolosamente alle risultanze di cui alle schede di valutazione della performance legata al risparmio/recupero delle spese legali, debitamente sottoscritte dall'Avvocato relatore titolare della causa.

#### Art 6 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME

Gli emolumenti dovuti per gli apporti partecipativi ai maggiori risparmi/incassi verranno corrisposti con cadenza semestrale.

#### Art 7 - NORMA TRANSITORIA

Le somme che risultano già contabilizzate e accantonate alla data di entrata in vigore del presente regolamento per effetto dell'applicazione dell'art. 10 del Regolamento della UOC gestione degli Affari legali e Contenzioso dell'ASL Salerno, approvato con Deliberazione n. 936 del 14.07.2022, incrementano per l'anno 2023 il fondo di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Tali somme saranno destinate alla ricognizione straordinaria, da effettuarsi nel termine di 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, delle posizioni creditorie verso l'ASL Salerno relative a posizione contenziose delle annualità passate.

#### Art 8 - ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito aziendale

All. 1 Proposta di Progetto

All. 2 Scheda di Valutazione

Allegato 1  
PROPOSTA DI PROGETTO PREMIALITA' PER L'UOC DI

\_\_\_\_\_. Budget € \_\_\_\_\_ a valere, fino al \_\_\_\_\_,  
sul fondo del \_\_\_\_\_ a disposizione della Direzione  
\_\_\_\_\_

CRITICITA'

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

OBIETTIVO/I

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

AZIONI

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

UTILIZZAZIONE DEL BUDGET ASSEGNATO

A consuntivo il budget assegnato sarà ripartito, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati, per il \_\_% (€ \_\_\_\_\_,00) ai lavoratori

\_\_\_\_\_ in proporzione alla valutazione individuale conseguita e per il restante  
\_\_% (€ \_\_\_\_\_,00), sempre a seguito di valutazione finale, ai dipendenti

\_\_\_\_\_ per (vedi scheda allegata).

COORDINAMENTO

Le attività per il conseguimento dell'obiettivo saranno coordinate dal Dirigente  
Responsabile \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_ che, alla fine dell'esercizio, produrrà  
dettagliata relazione sul livello di raggiungimento degli obiettivi.

## Il Responsabile

Allegato 2

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO

Esempio di Scheda per la valutazione del grado di partecipazione del singolo dipendente  
all'obiettivo assegnato

Centro di Responsabilità: \_\_\_\_\_

Unità Operativa/Servizio: \_\_\_\_\_

Progetto: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA / PERFORMANCE INDIVIDUALE PER  
STRUTTURA/UO \_\_\_\_\_

Budget € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_, sul fondo del  
\_\_\_\_\_

La qualità di partecipazione all'obiettivo dei singoli operatori è valutata dal dirigente responsabile dell'U.O./Servizio che assegnerà un punteggio fino ad un massimo di 100 nel prospetto riportato in calce e richiamato in legenda.

| Cognome | Nome | Qualifica | A | B | C | D | E | Totale |
|---------|------|-----------|---|---|---|---|---|--------|
|         |      |           |   |   |   |   |   |        |
|         |      |           |   |   |   |   |   |        |
|         |      |           |   |   |   |   |   |        |
|         |      |           |   |   |   |   |   |        |
|         |      |           |   |   |   |   |   |        |
|         |      |           |   |   |   |   |   |        |
|         |      |           |   |   |   |   |   |        |
|         |      |           |   |   |   |   |   |        |
|         |      |           |   |   |   |   |   |        |
|         |      |           |   |   |   |   |   |        |
|         |      |           |   |   |   |   |   |        |
|         |      |           |   |   |   |   |   |        |
|         |      |           |   |   |   |   |   |        |
|         |      |           |   |   |   |   |   |        |
|         |      |           |   |   |   |   |   |        |
|         |      |           |   |   |   |   |   |        |
|         |      |           |   |   |   |   |   |        |
|         |      |           |   |   |   |   |   |        |
|         |      |           |   |   |   |   |   |        |
|         |      |           |   |   |   |   |   |        |

Legenda:

A - impegno lavorativo, collaborazione (max 20 punti)

B - osservanza protocolli e direttive (max 20 punti)

C - adattamento operativo ad esigenze di flessibilità e di cambiamenti organizzativi (max 20 punti)

D - integrazione carichi di lavoro individuali in rapporto agli obiettivi (max 20 punti)

E - capacità di utilizzo di apparecchiature complesse e/o strumenti informatici (max 20 punti)

**PEO ANNO 2022**

Premesso che l'Azienda ha espletato la procedura per la PEO anno 2022;

Atteso che la stessa ha rappresentato la compatibilità in bilancio per residui attivi sufficienti a garantire la copertura finanziaria per il raggiungimento del limite massimo del 50% dei dipendenti;

La RSU e le Organizzazioni sindacali convengono:

- 1) La immediata pubblicizzazione degli esiti della procedura;
- 2) L'immediata copertura finanziaria a completamento della procedura al fine di garantire la progressione economica orizzontale al 50% dei lavoratori;
- 3) Dare esecuzione alla corretta applicazione dell'accordo sottoscritto sulla materia, garantendo che il 50% degli aventi diritto sia individuato per ogni singola categoria, profilo professionale, qualifica e relativa fascia economica di appartenenza.





| Dati                      |                                |                           |   |                     |                     |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Ruolo                     | Fasc. Retrib. Al<br>01/01/2022 | Conteggio di<br>MATRICOLA | Somma di Costo<br>Differenza<br>Incremento Fascia | 50 %                | Quota<br>spettante  |
| 1                         | C4                             | 7                         | 8.673,21  | 4.336,61            | 3.849,10            |
|                           | C5                             | 29                        | 37.409,71   | 18.704,85           | 16.602,13           |
|                           | D1                             | 1.050                     | 973.791,00  | 486.895,50          | 432.160,70          |
|                           | D2                             | 357                       | 296.931,18  | 148.465,59          | 131.775,70          |
|                           | D3                             | 229                       | 191.629,49  | 95.814,74           | 85.043,64           |
|                           | D4                             | 568                       | 478.926,24  | 239.463,12          | 212.543,66          |
|                           | D5                             | 273                       | 248.004,12  | 124.002,06          | 110.062,26          |
|                           | D6                             | 272                       | 289.563,04  | 144.781,52          | 128.505,77          |
|                           | DS3                            | 2                         | 2.249,26  | 1.124,63            | 998,20              |
|                           | DS4                            | 3                         | 2.922,66  | 1.461,33            | 1.297,05            |
|                           | DS5                            | 27                        | 26.409,24   | 13.204,62           | 11.720,21           |
|                           | DS6                            | 37                        | 50.856,13   | 25.428,07           | 22.569,55           |
| <b>1 Totale</b>           |                                | <b>2.854</b>              | <b>2.607.365,28</b>                               | <b>1.303.682,64</b> | <b>1.157.127,97</b> |
| 3                         | A1                             | 3                         | 1.569,75  | 784,88              | 696,64              |
|                           | A3                             | 3                         | 900,51  | 450,26              | 399,64              |
|                           | B1                             | 23                        | 13.774,93   | 6.887,47            | 6.113,20            |
|                           | B2                             | 6                         | 3.615,30  | 1.807,65            | 1.604,44            |
|                           | B3                             | 11                        | 4.192,76  | 2.096,38            | 1.860,71            |
|                           | B4                             | 23                        | 11.006,19   | 5.503,10            | 4.884,46            |
|                           | B5                             | 7                         | 3.270,54  | 1.635,27            | 1.451,44            |
|                           | BS1                            | 415                       | 280.883,70  | 140.431,85          | 124.645,08          |
|                           | BS2                            | 133                       | 84.340,62   | 42.170,31           | 37.429,70           |
|                           | BS3                            | 37                        | 16.907,15   | 8.453,58            | 7.503,26            |
|                           | BS4                            | 39                        | 29.411,07   | 14.705,54           | 13.052,40           |
|                           | BS5                            | 32                        | 24.951,68   | 12.475,84           | 11.073,36           |
|                           | C1                             | 5                         | 3.595,80  | 1.797,90            | 1.595,79            |
|                           | C2                             | 14                        | 12.041,12   | 6.020,56            | 5.343,75            |
|                           | C3                             | 5                         | 4.216,55  | 2.108,28            | 1.871,27            |
|                           | C4                             | 20                        | 24.780,60   | 12.390,30           | 10.997,43           |
|                           | C5                             | 34                        | 43.859,66   | 21.929,83           | 19.464,57           |
|                           | D1                             | 18                        | 18.693,56   | 9.346,78            | 7.408,47            |
|                           | D2                             | 3                         | 2.495,22  | 1.247,61            | 1.107,36            |
|                           | D3                             | 6                         | 5.020,86  | 2.510,43            | 2.228,22            |
|                           | D4                             | 10                        | 8.431,80  | 4.215,90            | 3.741,97            |
|                           | D5                             | 7                         | 6.359,08  | 3.179,54            | 2.822,11            |
|                           | D6                             | 7                         | 7.451,99  | 3.726,00            | 3.307,13            |
|                           | DS4                            | 3                         | 2.922,66  | 1.461,33            | 1.297,05            |
|                           | DS5                            | 2                         | 1.956,24  | 978,12              | 868,16              |
|                           | DS6                            | 6                         | 8.246,94  | 4.123,47            | 3.659,93            |
| <b>3 Totale</b>           |                                | <b>872</b>                | <b>622.876,28</b>                                 | <b>311.438,14</b>   | <b>276.427,54</b>   |
| 4                         | A1                             | 18                        | 9.418,50  | 4.709,25            | 4.179,86            |
|                           | A2                             | 7                         | 3.564,47  | 1.782,24            | 1.581,88            |
|                           | A3                             | 2                         | 600,34  | 300,17              | 266,43              |
|                           | A4                             | 1                         | 342,81  | 171,41              | 152,14              |
|                           | B1                             | 60                        | 35.934,60   | 17.967,30           | 15.947,49           |
|                           | B2                             | 39                        | 23.499,45   | 11.749,73           | 10.426,67           |
|                           | B3                             | 6                         | 2.286,96  | 1.143,48            | 1.014,93            |
|                           | B4                             | 23                        | 11.006,19   | 5.503,10            | 4.884,46            |
|                           | B5                             | 10                        | 4.672,20  | 2.336,10            | 2.073,49            |
|                           | BS1                            | 4                         | 2.707,12  | 1.353,56            | 1.201,40            |
|                           | BS2                            | 7                         | 4.438,98  | 2.219,49            | 1.969,98            |
|                           | BS3                            | 10                        | 4.569,50  | 2.284,75            | 2.027,91            |
|                           | BS4                            | 17                        | 12.820,21   | 6.410,11            | 5.689,51            |
|                           | BS5                            | 36                        | 28.070,64   | 14.035,32           | 12.457,53           |
|                           | C1                             | 33                        | 23.732,28   | 11.866,14           | 10.532,20           |
|                           | C2                             | 47                        | 40.423,76   | 20.211,88           | 17.939,74           |
|                           | C3                             | 23                        | 19.396,13   | 9.698,07            | 8.607,85            |
|                           | C4                             | 55                        | 68.146,65   | 34.073,33           | 30.242,94           |
|                           | C5                             | 93                        | 119.969,07  | 59.984,54           | 53.241,32           |
|                           | D1                             | 9                         | 8.346,78  | 4.173,39            | 3.704,23            |
|                           | D2                             | 6                         | 4.990,44  | 2.495,22            | 2.214,72            |
|                           | D3                             | 10                        | 8.368,10  | 4.184,05            | 3.713,70            |
|                           | D4                             | 21                        | 17.706,78   | 8.853,39            | 7.858,13            |
|                           | D5                             | 19                        | 17.260,38   | 8.630,18            | 7.660,01            |
|                           | D6                             | 33                        | 35.130,81   | 17.565,41           | 15.590,77           |
|                           | DS3                            | 1                         | 1.124,83  | 562,32              | 499,10              |
|                           | DS4                            | 4                         | 3.896,88  | 1.948,44            | 1.729,40            |
|                           | DS5                            | 5                         | 4.890,60  | 2.445,30            | 2.170,41            |
|                           | DS6                            | 8                         | 10.995,92   | 5.497,96            | 4.879,90            |
| <b>4 Totale</b>           |                                | <b>607</b>                | <b>528.311,16</b>                                 | <b>264.156,68</b>   | <b>234.460,29</b>   |
| 5                         | D4                             | 1                         | 843,18  | 421,59              | 374,20              |
| <b>5 Totale</b>           |                                | <b>1</b>                  | <b>843,18</b>                                     | <b>421,59</b>       | <b>374,20</b>       |
| <b>Totale complessivo</b> |                                | <b>4.334</b>              | <b>3.769.395,90</b>                               | <b>1.879.697,96</b> | <b>1.668.390,00</b> |

Fondo

1.668.390,00

